

- **Cass. civ. Sez. I, 22 aprile 2009, n. 9628**
(*Presidente Luccioli – Relatore Panzani*)

Capacità della persona fisica - Capacità di agire - Amministrazione di sostegno - Ambito applicativo - Distinzione dagli altri istituti a tutela dell'incapace (interdizione e inabilitazione) - Individuazione

Massima

I

Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ad alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole (cassa con rinvio App. Napoli, 03/01/2007, che aveva disposto l'interdizione).

II

Nel giudizio di interdizione o di inabilitazione i parenti e gli affini, che a norma dell'art. 712 c.p.c., devono essere indicati nel ricorso introduttivo, non hanno veste di parti in senso tecnico- giuridico. Essi svolgono funzioni consultive, essendo "fonti di informazione" per il giudice. Di conseguenza la mancata notifica del ricorso ad alcuni dei predetti, a seguito dell'omessa indicazione degli stessi nel ricorso, mentre non determina alcuna nullità del procedimento, qualora a tale omissione sia ovviato nel corso dell'istruttoria, può costituire motivo di impugnazione soltanto quando la persistente omissione concerna un congiunto verosimilmente in grado di fornire al giudice informazioni tali da far decidere il giudizio diversamente.

Sentenza

Svolgimento del processo

N.I. con ricorso 13.1.2004 chiedeva pronunciarsi l'interdizione del padre N.A., nato il (OMISSIS), in quanto affetto da esiti di ematoma acuto subdurale e cardiopatia ischemica con totale decadimento cognitivo ed alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive, che lo rendevano incapace di provvedere ai suoi interessi.

Si costituiva in giudizio l'interdicendo opponendosi alla domanda.

Affermava di aver conservato piena capacità d'intendere e volere e chiedeva, in subordine, la nomina di un amministratore di sostegno nella persona del figlio E.. Si costituivano pure i figli N.M.T., O., S. ed interveniva la sorella N.A.M., tutti dichiarando di opporsi alla pronuncia d'interdizione ed indicando in N.E. l'amministratore di sostegno. All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Napoli con sentenza 23.5.2005 dichiarava l'interdizione. Osservava il Tribunale che non erano fondate le eccezioni di nullità del ricorso e dell'intero procedimento relative alla mancata indicazione nell'atto introduttivo dei parenti dell'interdicendo entro il quarto grado e degli affini entro il secondo ed alla mancata notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione di udienza a tali soggetti, poichè non si trattava di litisconsorti necessari, ma di semplici informatori. Nel merito il Tribunale affermava l'assoluta incapacità dell'interdicendo, ormai ottantanovenne, di provvedere agli atti della vita quotidiana e di curare i suoi interessi personali e patrimoniali, essendo l'interdizione l'unico provvedimento idoneo ad assicurare all'uomo adeguata protezione. Proponevano appello l'interdicendo, gli allora convenuti, l'intervenitrice, D.S. G., D.G.G. e S.A. chiedendo in via principale la revoca dell'interdizione e, in subordine, la trasmissione degli atti al Giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno.

La Corte d'appello di Napoli rigettava il gravame, osservando quanto alle eccezioni preliminari, che i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo dell'interdicendo non erano parti in senso proprio, ma avevano soltanto compiti consultivi, sì che D.S. G., D.G.G. e S.A., per quanto legittimati a proporre impugnazione, non potevano dolersi di essere stati pretermessi nel giudizio di primo grado. Essi inoltre potevano proporre impugnazione soltanto per dedurre fatti non acquisiti al processo in ragione della loro esclusione, fatti che nella specie non erano stati neppure dedotti. La doglianza dei tre appellanti e degli altri appellanti in ordine al mancato svolgimento di un'istruttoria più approfondita che sarebbe potuta derivare dalle informazioni utili fornite da una serie di parenti ed affini, era inammissibile per genericità. Nel merito la Corte osservava che erano state acquisite attestazioni mediche di strutture specialistiche pubbliche in ordine al disturbo psichico da cui risultava affetto l'interdicendo (certificazione di demenza cerebro-vascolare con tetraparesi della ASL NA(OMISSIS) in sede di riconoscimento dell'invalidità civile operato nel (OMISSIS)). Il Tribunale, all'esito dell'esame diretto del N., aveva evidenziato lo stato di confusione mentale, la totale mancanza di lucidità nel riordinare i ricordi personali e familiari, l'inesistente rapporto con il denaro. Le ulteriori certificazioni mediche allegate dagli appellanti erano troppo contrastanti con gli esiti degli esami della Commissione di invalidità e con

l'esame diretto per poter essere ritenute attendibili. Il conferimento da parte del N. nel (OMISSIS) di procura speciale notarile non aveva richiesto un approfondito esame delle capacità psichiche del conferente.

Ad avviso della Corte di merito il ricorso all'amministrazione di sostegno, come già ritenuto dal Tribunale, non era possibile perchè il N. abbisognava di uno strumento di protezione più efficace, idoneo a sottrarre ad un soggetto facilmente aggredibile la capacità di agire in campo sia personale che patrimoniale, nell'ampiezza della tipologia negoziale resa adottabile dai suoi possibili contatti con il mondo esterno.

Avverso la sentenza ricorrono per cassazione l'interdicendo N. A., N.E., N.S., Na.An., D. S.G., D.G.G., N.O., S. A., N.M.T. articolando tre motivi. Gli intimati N. I. e Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt. 712 e 713 c.p.c., art. 417 c.c., art. 113 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

L'indicazione dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo dell'interdicendo deve essere espressa nel ricorso introduttivo a mente dell'art. 712 c.p.c., ed a tali soggetti va notificato il provvedimento di fissazione di udienza, ancorchè tali soggetti non assumano la qualità di parte nel giudizio.

La semplice omissione del nominativo di tali soggetti è motivo di nullità dell'atto introduttivo. La Corte d'appello nell'affermare l'inammissibilità del motivo di impugnazione per non essere stati indicati i fatti ed elementi non acquisiti per effetto della mancata audizione, avrebbe trascurato che difettava nel ricorso introduttivo e nello svolgimento del giudizio in primo grado l'indicazione dei soggetti interessati e la delibazione della loro utilità consultiva.

Ed a ciò non era stato posto rimedio nel corso del giudizio. La motivazione sarebbe contraddittoria perchè avrebbe dovuto essere la ricorrente in primo grado ad offrire gli elementi su cui parenti ed affini dovevano essere sentiti quale presupposto di ammissibilità del ricorso.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 714 c.p.c. e art. 417 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè difetto e contraddittorietà di motivazione. La Corte di merito avrebbe accertato l'infermità dell'interdicendo senza istruttoria e sulla base di indizi inattendibili ed insufficienti (risultanze dell'interrogatorio dell'interdicendo e documentazione medica prodotta dall'attrice). La Corte non avrebbe tenuto conto delle indicazioni offerte dai figli odierni ricorrenti e non avrebbe consultato gli altri parenti ed affini. L'esame

dell'interdicendo avrebbe soltanto funzione orientativa per il giudice. Non si sarebbe valutato se la menomazione mentale fosse talmente grave da impedire all'interdicendo di provvedere ai propri interessi e se fosse abituale. La documentazione medica era contraddetta da attestazioni mediche di numerosi professionisti. Non sarebbero stati valutati i progressi ed i miglioramenti dell'interdicendo. Non vi sarebbe stata una valutazione adeguata della documentazione medico-legale, posto che gli attestati medici prodotti dai ricorrenti erano stati rilasciati da validi professionisti, ancorchè parenti dell'interdicendo. Sarebbe stata omessa un'indispensabile c.t.u. medico-legale, come previsto dall'art. 419 c.c..

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 404 e 418 c.c. e della L. n. 6 del 2004, nonchè contraddittorietà di motivazione. Proprio la circostanza che l'interdicendo fosse in condizioni di esprimere la propria volontà, doveva portare i giudici di merito a valutare la possibilità di far luogo all'amministrazione di sostegno. Occorreva valutare congiuntamente le residue capacità e le esigenze di protezione. Proprio perchè ci si trovava di fronte ad un soggetto totalmente incapace, con poche esigenze inerenti alla vita quotidiana, sarebbe stato possibile ricorrere all'amministrazione di sostegno, perchè tali esigenze sarebbero state facilmente individuabili.

L'interdicendo poteva essere adeguatamente protetto con un adeguato progetto di sostegno, comunque modificabile in relazione alle mutevoli esigenze in divenire.

2. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Va premesso che questa Corte ha più volte affermato che nel giudizio di interdizione o di inabilitazione **i parenti e gli affini, che a norma dell'art. 712 c.p.c., devono essere indicati nel ricorso introduttivo, non hanno veste di parti in senso tecnico-giuridico**, bensì svolgono funzioni consultive, essendo "fonti di informazioni" per il giudice; conseguentemente **la mancata notifica del ricorso ad alcuni dei predetti**, a seguito dell'omessa indicazione degli stessi nel ricorso, mentre non determina alcuna nullità del procedimento, qualora a tale omissione si sia ovviato nel corso dell'istruttoria, **può costituire motivo di impugnazione soltanto quando la persistente omissione concerna un congiunto verosimilmente in grado di fornire al giudice informazioni tali da far decidere il giudizio diversamente** (Cass. 18.2.1982, n. 1023; Cass. 15.5.1989, n. 2218; Cass. 1.12.2000, n. 15346).

Non può dunque darsi alcuna ipotesi di nullità del ricorso e del giudizio di primo grado per non essere stati indicati nell'atto introduttivo alcuni dei parenti ed affini di cui può essere effettuata l'audizione nel corso del giudizio di interdizione, ancorchè gli stessi siano abilitati a proporre impugnazione contro la sentenza che pronuncia l'interdizione a mente del combinato disposto dell'art. 718 c.p.c. e art. 417 c.c.. Va poi aggiunto che la Corte di appello ha osservato che gli appellanti, odierni ricorrenti, nel dolersi della mancata audizione dei parenti ed affini, non avevano indicato le circostanze non considerate dal Tribunale su cui tali

soggetti avrebbero potuto fornire elementi utili ai fini della decisione. I ricorrenti contestano che fosse loro onere provvedere in tal senso, ma non negano quanto affermato dalla Corte di merito, mentre, come si è detto, escluso che i parenti ed affini siano qualificabili come parti necessarie del procedimento, ne discende che la loro mancata partecipazione al giudizio di primo grado può costituire motivo di impugnazione sol deducendo fatti ed informazioni indebitamente pretermesse per effetto della loro esclusione.

2. Conviene ora procedere all'esame del terzo motivo di ricorso, in quanto logicamente pregiudiziale. Il motivo è fondato.

Con l'introduzione dell'amministrazione di sostegno nel nostro ordinamento - la quale ha comportato il superamento della rigida alternativa capacità/incapacità, che ha tradizionalmente contraddistinto l'atteggiamento del legislatore al cospetto delle situazioni di minorità - il dibattito della dottrina e dei giudici di merito si è da subito concentrato sulla delicata tematica dell'individuazione dei confini tra amministrazione di sostegno, da un lato, e interdizione o inabilitazione, dall'altro. La L. n. 6 del 2004, art. 1, attribuisce all'amministrazione di sostegno "la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente". L'art. 404 c.c., nel testo modificato da tale legge, precisa che "la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare". Dal canto suo, l'art. 414 c.c., nel testo modificato dalla citata legge, dispone che il maggiore di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente, che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti "quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione"; e l'art. 415 c.c., continua a prevedere l'inabilitazione per una serie di soggetti il cui stato non sia "talmente grave da far luogo all'interdizione". Della questione del discrimen è stato investito il Giudice delle leggi, dinanzi al quale è stato sollevato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 404 c.c., art. 405 c.c., nn. 3 e 4, e art. 409 c.c., nel testo introdotto dalla L. n. 6 del 2004, sotto il profilo che essi non indicherebbero chiari criteri selettivi per distinguere il nuovo istituto dalle preesistenti figure dell'interdizione e dell'inabilitazione, e quindi darebbero luogo a tre fattispecie legali irragionevolmente coincidenti, con duplicazione di istituti "parzialmente fungibili", lasciando di fatto all'arbitrio del giudice la scelta dello strumento di "tutela" concretamente applicabile, in violazione degli artt. 2, 3 e 4 Cost., che garantiscono la sfera di libertà e autodeterminazione dei singoli, e degli art. 41 Cost., comma 1, e art. 42 Cost., che garantiscono il pieno dispiegarsi della personalità del disabile nei rapporti economici e nei traffici giuridici. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 440 del 2005, ha dichiarato infondata la questione, per l'erroneità del presupposto interpretativo circa

la presunta coincidenza dell'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno con quelli dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Secondo il Giudice delle leggi, "la complessiva disciplina inserita dalla L. n. 6 del 2004, sulle persistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria". Inoltre - ha sottolineato la Corte - è da escludere che i poteri dell'amministratore di sostegno possano coincidere "integralmente" con quelli del tutore o del curatore, giacché, secondo il nuovo testo dell'art. 411 c.c., comma 4, il giudice tutelare, nel provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre soltanto che "determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno".

Questa Corte ha poi osservato che l'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6, art. 3 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c.. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo *non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.*

Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie (Cass. 12.6.2006, n. 13584). In particolare, si è osservato che con l'amministrazione di sostegno "il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale, in presenza di patologie

particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità delle singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possa determinare la scelta tra i diversi istituti, con l'avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura". **Una tale scelta "non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione"**. "Ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti - e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico - sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che ... essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione e dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, concernente, nel primo caso, i soli atti di straordinaria amministrazione, ed estesa, per l'interdizione, anche a quelli di amministrazione ordinaria. Detto status non è, invece, riconoscibile in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell'art. 409 c.c., comma 2, della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana". Nel caso in esame la Corte di appello ha ritenuto che, poichè il N.A. poteva compiere atti negozialmente rilevanti, occorreva una maggior protezione che poteva essere assicurata soltanto dal provvedimento d'interdizione. Con ciò peraltro **i giudici di merito non hanno considerato che ai sensi dell'art. 405 c.p.c., comma 5, nn. 3 e 4, il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno deve specificare gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.**

Di conseguenza ben può il giudice graduare il progetto di sostegno in modo tale da escludere, che, fermo restando il diritto, assicurato al beneficiario dall'art. 409 c.c., di conservare la capacità di agire per gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno, l'incapace possa svolgere un'attività negoziale pregiudizievole, senza per questo alterare legami familiari (nella specie l'interdicendo vive con la famiglia di origine) od impedire gli atti della vita quotidiana.

Va pertanto formulato il seguente principio di diritto: "Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c., per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sè pregiudizievole".

Il secondo motivo rimane assorbito, spettando al giudice di rinvio provvedere ad una nuova valutazione del materiale probatorio acquisito alla luce del principio di diritto enunciato ed, occorrendo, all'esperimento di c.t.u. medico - legale.

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Si impartiscono, per specifico obbligo sancito dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, essendo questione di giudizio in materia di stato della persona, le disposizioni limitative della divulgazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interdicendo.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il primo motivo; accoglie il terzo, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.

Visto il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, si dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dell'interdicendo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2009